



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI PALERMO

Circoscrizione dei Tribunali di  
Palermo e Termini Imerese  
Ente Pubblico non Economico

# Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo

## FORMAZIONE TIROCINANTI

Le operazioni straordinarie

# ***FUSIONE***

*24 febbraio 2016*

# FUSIONE

## Sommario

1. Premessa
2. La fusione nel codice civile
3. Fusione
4. Disavanzo da fusione
5. Riferimenti normativi

# 1. Premessa

**OMOGENEA:** tra società dello stesso tipo (società di persone con società di persone / società di capitali con società di capitali);

**ETEROGENEA:** tra società di tipi diversi (es. società di persone con società di capitali e viceversa).

# 1. Premessa

## **FUSIONE - VANTAGGI**

**Produttivo:** Riduzione costi comuni/unitari - Integrazione cicli operativi - Aumento della capacità produttiva;

**Commerciale:** Acquisizione di una concorrente - Integrazione a monte e a valle - Consolidamento e/o ampliamento dei mercati di sbocco;

**Tecnologico:** Acquisizione di marchi, brevetti, licenze, segreti di fabbricazione, know-how, diritti di sfruttamento - Economie di scala - Sviluppo di ricerca e progettazione;

**Finanziario:** compensazione di squilibri nelle strutture delle imprese che si fondono - Aumento della redditività rispetto alla somma delle redditività di due imprese che operano separatamente

## **FUSIONE – LIMITI**

- Difficoltà organizzative legate alla implementazione dei patrimoni;
- Complessità strutturazione procedure amministrative;
- Integrazione del capitale umano di ciascuna società coinvolta.

# 1. Premessa

## TIPOLOGIE DI FUSIONE

- Fusione propriamente detta
- Fusione per incorporazione
- Fusione per incorporazione di società posseduta al 90%
- Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. *leveraged buyout*)

# 1. Premessa


## Art. 2501 c.c. FORME DI FUSIONE

*“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”.*

(...)


### FUSIONE PROPRIA

Più società (c.d. fuse) trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo in capo a una nuova società (c.d. risultante)



### FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Una o più società (c.d. incorporate) trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo in capo a una società già esistente che le incorpora (c.d. incorporante)



## 2. La fusione nel codice civile

### PROGETTO DI FUSIONE E SITUAZIONI PATRIMONIALI

art. 2501 *ter* c.c. - Redazione, a cura degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, del progetto di fusione

art. 2501 *quater* c.c.- Redazione, a cura degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione delle rispettive situazioni patrimoniali - riferite ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società - (le situazioni possono essere sostituite dai bilanci di esercizio, se sono stati chiusi non oltre i sei mesi dalla data del deposito).

## 2. La fusione nel codice civile

### RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ART. 2501 *quinquies* C.C.

*L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.*

*La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.*

*Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione*



## 2. La fusione nel codice civile

### RELAZIONE DEGLI ESPERTI ART. 2501 sexies C.C.

*“ - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:*

*a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*

*b) le eventuali difficoltà di valutazione.*

*-La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.*

*(...)”*

## 2. La fusione nel codice civile

### DEPOSITO ATTI PRESSO LA SEDE SOCIALE

#### ART. 2501 septies c.c

Deposito presso le sedi delle società partecipanti, nei **30 giorni** antecedenti alla decisione di fusione, della documentazione prevista dall'art..:

- Progetto di fusione
- Relazione dell'organo amministrativo
- Relazione degli esperti
- Situazioni patrimoniali delle società partecipanti
- Ultimi tre bilanci delle società partecipanti

**I soci, con consenso unanime, possono rinunciare al termine (art. 2501-septies c.c).**

## **2. La fusione nel codice civile**

### **DECISIONE SULLA FUSIONE (ART. 2502 C.C.)**

Delibere di approvazione dei progetti di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti.

Per le società di persone, l'approvazione avviene a maggioranza, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Sono modificabili le parti del progetto di fusione che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

### **ATTO DI FUSIONE ART. 2504 C.C.**

Dopo 60 giorni dalla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere di fusione, verrà stipulato l'atto di fusione sotto la forma dell'atto pubblico.

**La fusione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione**

## D.Lgs. n. 123/2012

- **Adempimento pubblicitario** veniva eseguito esclusivamente mediante l'iscrizione nel **registro delle imprese** del luogo dove hanno sede le società interessate dall'operazione;
- Ampliamento delle modalità pubblicitarie del progetto, prevedendo, in alternativa anche quella di **pubblicazione del documento sul sito Internet della società**, con conseguente sgravio per la società di fornire copia dei documenti relativi all'operazione, ai soggetti interessati;
- La nuova previsione non ha fatto venir meno la facoltà, per i soci, di avvalersi del pregresso procedimento, con conseguente predisposizione dei documenti citati.

## 2. La fusione nel codice civile - Riepilogo

Art. 2501

- FORME DI FUSIONE

Art. 2501  
*ter*

- PROGETTO DI FUSIONE

Art.2501  
*quater*

- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art.2501  
*quinquies*

- RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art.2501  
*sexies*

- RELAZIONE DEGLI ESPERTI

## 2. La fusione nel codice civile

**Art. 2501  
septies**

- DEPOSITO ATTI

**Art. 2502**

- DELIBERA DI FUSIONE

**Art.2504**

- ATTO DI FUSIONE

**Art.2504  
bis**

- EFFETTI DELLA FUSIONE

## 3. Fusione

### a) FUSIONE PROPRIA O PER UNIONE

#### **a. Fusione propria o per unione:**

le società partecipanti alla fusione perdono la loro soggettività giuridica e si estinguono, dando origine ad una nuova società.



*Le azioni o quote delle società partecipanti vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci le azioni o le quote della nuova società, in misura corrispondente all'originario valore della partecipazione quale determinato nel rapporto di cambio;*

### 3. Fusione

## B. FUSIONE PER INCORPORAZIONE:

#### b. Fusione per incorporazione:

la società incorporante conserva la propria soggettività giuridica mentre quella incorporata si estingue.



*Le azioni o le quote della incorporata vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci azioni o quote delle società incorporanti, nella misura determinata in base al rapporto di cambio.*

*Tipologia di fusione **meno onerosa** rispetto la precedente (es. costi legali - spese notarili e di cancellazione della società assorbita)*



## **4. Differenze da Fusione FUSIONE VERA E PROPRIA**

### **DISAVANZO DA CONCAMBIO**

Quota parte di aumento del K soc. della nuova società maggiore della Quota parte del P.N. della società fusa

### **AVANZO DA CONCAMBIO**

Quota parte di aumento del K soc. della nuova società minore della Quota parte del P.N. della società fusa

## 4. Differenze da Fusione

### FUSIONE PER INCORPORAZIONE

#### a) da annullamento:

Tale differenza si genera a seguito dell'annullamento della partecipazione detenuta nella società incorporata.

Confronto tra il valore della partecipazione dell'incorporante con la corrispondente frazione di patrimonio netto nella incorporata

a.1) Valore contabile della partecipazione maggiore della % di patrimonio netto incorporata: si determina un **DISAVANZO da ANNULLAMENTO**

(Dare Stato Patrimoniale)

a.2) Valore contabile della partecipazione minore della % di patrimonio netto incorporata: si determina **AVANZO da ANNULLAMENTO**

(Avere Stato Patrimoniale)

## 4. Differenze da Fusione

### Fusione per incorporazione

#### **b) da concambio:**

Affinchè i soci terzi dell'incorporata mantengano una partecipazione nella stessa di valore effettivo equivalente alla loro situazione ante fusione, cioè vi sia una corrispondenza tra il numero di azioni della società incorporante spettanti ai soci terzi, a fronte dell'acquisizione della frazione di capitale sociale della incorporata detenuta da questi ultimi, e il numero di azioni possedute dai soci terzi nell'incorporata.

***Confronto l'aumento del capitale sociale che deve effettuare l'incorporante con la percentuale del patrimonio netto di minoranza della incorporata:***

b.1) Aumento K sociale incorporante maggiore della Quota parte patrimonio netto dell'incorporata **DISAVANZO da CONCAMBIO** (Dare Stato Patrimoniale)

b.2) Aumento K sociale incorporante minore della Quota parte patrimonio netto dell'incorporata **AVANZO da CONCAMBIO** (Avere Stato Patrimoniale)

## Riferimenti normativi

- Codice Civile artt. da 2501 e ss.
- OIC 4
- Art 172 TUIR «***La fusione è un'operazione fiscalmente neutra, non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze (...)***»;
- Principio N°147 «***norme di comportamento Associazione Dottori Commercialisti di Milano***»;
- Art.37 bis «**norme antielusive**» D.P.R. 600/73: espone in maniera chiara come le operazioni straordinarie che non abbiano valide ragioni economiche siano disconosciute fiscalmente, conferendo quindi all'accertatore il recupero dei vantaggi fiscali in assenza delle suddette condizioni

## Riferimenti normativi

- L'art. 1 co. 1 del D.Lgs. 128/2015 inserisce nello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 10bis “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale” che consta di 13 commi.
- L'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 128/2015 dispone nello Statuto dei diritti del contribuente l'abrogazione dell'articolo 37bis del D.P.R. 600/1973, stabilendo altresì che le disposizioni che lo richiamano si intendono riferite all'articolo 10bis, in quanto compatibili.